

COMUNE DI VACONE

STATUTO

Approvato con delibera di c.c. n° 17 del 22.06.1991

Integrato con delibera di c.c. n° 34 del 05.10.1991

Modificato con delibera di c.c. n° 27 del 05.11.1994

Delibera di c.c. n° 44 del 22.12.1999

Delibera di c.c. n° 4 del 23.03.2001

Delibera di c.c. n° 11 del 01.06.2001

Delibera di c.c. n° 4 del 11.03.2011

ELEMENTI

COSTITUTIVI

ART. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Vacone è ente autonomo locale il quale ha rappresentativa generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei

cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune di Vacone promuove e aderisce nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30 Dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività migliore qualità della vita.

6. Il Comune di Vacone dichiara di:

- a) Riconoscere il diritto umano alla salute e dunque a vivere in un ambiente salubre, ossia il diritto a vedere garantito l'accesso pubblico, anche per le generazioni future, a tutti i beni e servizi essenziali, universali, indivisibili, e inalienabili;
- b) Riconoscere in particolare il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- c) Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali, e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- d) Riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto

servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata in economia o attraverso gli Artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000;

e) Operare con l'obiettivo di garantire l'igiene pubblica anche attraverso la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza, in modo da prevenire l'inquinamento dell'aria, del suolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei e garantire la salubrità dell'ambiente inteso come spazio del vivere comune;

f) Riconoscere che il servizio di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire un ambiente salubre per tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata in economia o attraverso gli Artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000;

g) Si riconoscono comunque quali servizi privi di rilevanza economica tutti quei servizi pubblici che hanno un evidente interesse generale e per questo non assoggettabili al mercato, compresi quelli essenziali per garantire il diritto alla conoscenza e l'accesso ad una cultura diffusa, e quindi la cui gestione va attuata in economia o attraverso gli Artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 3

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica , tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

ART. 4

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n. 8 confinanti a Nord Configni a Sud Torri in Sabina ad Est Cottanello e Montasola ad Ovest Calvi dell'Umbria.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono quelli appresso riportati.
5. Comune di Vacone e con lo stemma raffigurante un torrione merlato a porta aperta con sovrastante una altra torre merlata. Dal torrione sporgono, una a destra l'altra a sinistra, due spighe di grano rigogliose. Sullo sfondo in alto nel cielo tre stelle a sei punte, (Colori prevalenti: l'azzurro del cielo e il giallo delle spighe e delle stelle).
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia

necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

7. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI

ELETTIVI

ART. 6

Organi

1. Sono Organi elettivi del Comune, il Consiglio ed il Sindaco.

ART. 7

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 8

Il Consiglio Comunale – Durata

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 9

Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il Consiglio Comunale decade per dimissioni del Sindaco.

ART. 10

La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, (i presidenti dei consigli circoscrizionali) possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Gli Amministratori sono sospesi di diritto dalle cariche, qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 11

La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione di fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

ART. 12

I diritti e i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 13

Le Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, criteri generali in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) Le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) L'istituzione o l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
 - g) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuthe, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
 - k) La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti verso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
 - l) L'elezione del "difensore civico", il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio e una dotazione organica;
2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall' insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il CO.RE.CO., adotta i provvedimenti sostitutivi.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio comunale, qualora il Comune è collocato in zona montana riconosciuta dalla legge regionale, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
5. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con le indicazioni delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzione del personale;
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il controllo è esercitato dal CO.RE.CO. ovvero dal difensore civico, se istituito;
7. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le delibere di cui al 2° comma sono comunicate ai capigruppo consiliari.
8. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

ART. 14

I Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status di consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
3. Le dimissioni della carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine temporale di presentazione delle stesse al protocollo dell'Ente.

ART. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Il regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 16

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collettività, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 17

Elezioni e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco e nei termini e con le modalità previste dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre i casi di incompatibilità previsti dal comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

ART. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e un numero di Assessori non superiore a 4.
2. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purchè dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART. 20

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti esecutivi e/o definitivi e variazioni degli stesi, fissa i criteri di aggiudicazione degli appalti, approva atti di collaudo e certificati di regolare esecuzione di opere pubbliche e, comunque, tutti i provvedimenti riservati alla Giunta dalla legge e dal regolamento di contabilità;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione e le modifiche delle tariffe;
 - f) nomina i membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi;
 - g) autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i provvedimenti di giurisdizione riguardano i componenti degli organi di governo;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge, dallo Statuto al altro organo;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) decide in ordine delle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi funzionali dell'Ente;
 - n) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - o) determina, sentiti i Revisori dei Conti e il Segretario Comunale, i misuratori ed i modelli di rilevanza del controllo interno di gestione;

- p) approva il P.E.G.
- q) autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i provvedimenti di giurisdizione riguardano i componenti degli organi di Governo;

4. La Giunta, altresì nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

ART. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non in casi in

cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interesse dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Nei casi di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione vengono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

ART. 22

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base dell'indirizzo espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni

interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 23

Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - d) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 – 6 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - e) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
 - g) ABROGATO
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
 - i) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

ART. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 25

Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale salvo coinvolgere la Giunta comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali o dipendenti comunali);
 - f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al Segretario comunale;
 - g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 26

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore nominato dal Sindaco di tutte le sue funzioni, in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine che occupano nell'elenco dei nominati dal Sindaco;
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli altri assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed altri uffici.

ART. 28

Ruoli e funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
2. In particolare, il Segretario Comunale:
 - a) partecipa, con funzione consultiva, referente e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ed è responsabile della verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali e partecipa alle Commissioni comunali;
 - d) sovrintende l'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della normativa sul procedimento amministrativo;
 - e) sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della normativa vigente per garantire il diritto di accesso ai consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni;
 - f) ha potere di certificazione e di accettazione per tutti gli atti del Comune;
 - g) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti, ed il loro inoltro, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, agli organi di controllo;
 - h) adotta gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio della sua competenza;
 - i) esprime, su richiesta formale del Sindaco, il proprio parere sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale;
 - j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dai regolamenti, o conferitagli espressamente dal Sindaco;
 - k) esercita le funzioni di Direttore generale ove gli vengono attribuite dal Sindaco;
 - l) sovrintende a tutta l'attività amministrativa.
3. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

ART. 29

ABROGATO

ART. 30

Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione – Coordinamento

1. Il Segretario esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari.

ART. 31

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente.

ART. 32

Il Vice Segretario

1. E' istituito in pianta organica il posto di Vice Segretario il quale deve essere ricoperto dal funzionario che risulta essere la figura

apicale nella pianta organica dell'ente ed in possesso del diploma di laurea o laurea specialistica richiesto per il segretario comunale come disposto dall'art. 13 del D.P.R. n. 465/1997;

2. Il vice segretario oltre alle funzioni specifiche previste dal regolamento degli uffici e dei servizi, è incaricato di funzioni ausiliarie del Segretario comunale, o di funzioni vicarie queste ultime da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento, per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio, in conformità alle previsioni dei regolamenti degli uffici e dei servizi.
3. L'incardinamento in pianta organica deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 109, comma 1 del D. Lgs. 267/2000”;

CAPO II

UFFICI

ART. 33

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 34

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 35

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile il responsabile del servizio o il soggetto nominato con decreto sindacale.
5. Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio provvede il Segretario Comunale.

TITOLO III

TUTELA E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART. 36

1. Gli Organi costituzionali e burocratici del comune nell'ambito delle
rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei
diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri
comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del
27.07.2000,
in tema di "Disposizioni in materia del contribuente".

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1, debbono essere
Osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune,
nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate
patrimoniali del Comune.

TITOLO IV

SERVIZI

ART.37

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dal regolamento e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 38

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 39

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

ART. 40

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio e del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e degli uffici dell'ente.

ART. 41

Il Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 42

Controllo di gestione

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 43

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unicamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

FORME COLLABORATIVE

ART. 44

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 45

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse, ovvero la esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Con le medesime si possono prevedere anche la costituzione degli Uffici comuni, che operano con personale distaccato degli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzione da parte degli Enti partecipanti a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti..

ART. 46

I Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 45, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativi e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere poli funzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 47

Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 44 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità montane in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali enti.

ART. 48

Accordi di programma

1. IL Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 49

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 3° giorni dalla ricezione in Segreteria da un'apposita commissione del Consiglio Comunale.

ART. 50

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale.
8. Di istanze, proposte petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Capo II

ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 51

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 52, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 52

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta degli organismi interessati.

ART. 53

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 54

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

ART. 55

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 56

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 25 per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 57

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti in indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 58

Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 59

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV

DIFENSORE CIVICO

ART. 60

Elezione

1. Il Consiglio Comunale può delegare, previa intesa con la IV Comunità Montana, di cui fa parte, che il difensore civico, venga eletto d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità Montana ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 61

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 62

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere.
 5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
 6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 63

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunali contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs. n. 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 64

Ordinanze

1. Il Sindaco adotta le ordinanze quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge..

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco, in caso di emergenza sanitaria o emergenza pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti, nella qualità di rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti di urgenza ivi compresa la costituzione di centri di riferimento o assistenza spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza ed eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 65

Le norme delle finanze e della contabilità

1. Le materie relative alla finanza e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

ART. 66

Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dal D. Lgs. n. 267/2000 ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

ART. 67

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

ART. 68

Le norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dello Statuto limitatamente alle materie disciplinate in esso si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento degli Enti locali.

ART. 69

L'entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.